

stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di identificazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere *b)* e *c)* del comma 3.

6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.

7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- a)* per perdita effettiva o presunta;
- b)* per demolizione;
- c)* per trasferimento o vendita all'estero;
- d)* per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti »;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta »;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente;

« ART. 8. — 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime ed interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i servizi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:

a) per le unità senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;

b) per le unità con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni »;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto,

l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici »;

f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente;

« ART. 12. — 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478 »;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) ogni unità da diporto, di lunghezza superiore a quella prevista dalla lettera b), ma non superiore a 24 metri, destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi simili, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna;

b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tal caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario »;

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) per le unità non munite di marcatura CE:

1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri »;

i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina, possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età »;

l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento »;

m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o

di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro »;

n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile »;

o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

« Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati »;

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente

tente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pub-

blica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdetti alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti »;

q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — 1. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione della presente legge »;

r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

« ART. 54-bis. 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta ».

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

*(Modifiche alla legge
11 febbraio 1971, n. 50).*

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 3, sostituire le parole: il costruttore o l'importatore o il rivenditore deve chiedere l'assegnazione del numero di identificazione con le seguenti: l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, commi 4 e 5, sostituire la parola: identificazione con la seguente: immatricolazione.

***1. 1.** Misuraca, Amato.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 3, sostituire le parole: il costruttore o l'importatore o il rivenditore deve chiedere l'assegnazione del numero di identificazione con le seguenti: l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, commi 4 e 5, sostituire la parola: identificazione con la seguente: immatricolazione.

***1. 2.** Gibelli, Caparini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 3, sostituire le parole: il costruttore o l'importatore o il rivenditore con la seguente: l'acquirente.

1. 3. Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Duca.

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », comma 3, sostituire la parola: identificazione con la seguente: immatricolazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, commi 4 e 5, sostituire la parola: identificazione con la seguente: immatricolazione.

1. 4. Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Duca.

Al comma 1, lettera b), al capoverso: ART. 5, comma 3, lettera a), sostituire le parole: il versamento dell'IVA dovuta sul valore dell'unità con le seguenti: l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali.

1. 20. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5 », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Presso il Dipartimento dei Trasporti terrestri ed i servizi informativi e statistici è istituito un registro telematico per l'identificazione dei natanti non già iscritti come imbarcazioni. Il registro è disciplinato con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

1. 5. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 metri con le seguenti: 11 metri.

1. 7. Franz.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

1. 6. Carli, Pasetto, Duca, Albonetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), capoverso « ART. 35 », comma 1, dopo le parole: servizi di bordo aggiungere le seguenti: di camera e cucina.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: per i servizi di macchina.

1. 8. Duca, Di Gioia, Pasetto.

Al comma 1, lettera i), capoverso « ART. 35 », comma 3, sopprimere le parole: anche se non cittadini italiani,.

1. 9. Duca, Pasetto, Di Gioia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), capoverso « ART. 35 », comma 3, sostituire la parola: italiani con la seguente: comunitari.

1. 10. Duca, Pasetto, Di Gioia.

Al comma 1, lettera i), capoverso « ART. 35 », comma 3, dopo la parola: italiani aggiungere le seguenti: e comunitari.

1. 11. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Al comma 1, lettera m), capoverso « ART. 39 », comma 1, dopo le parole: euro 8.263 aggiungere le seguenti: ; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

1. 12. Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera m), capoverso « ART. 39 », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da 207 euro a 1.033 euro con le seguenti: da 400 euro a 2.000 euro.

1. 13. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera m), capoverso « ART. 39 », comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 15. Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), capoverso « ART. 39 », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima.

1. 14. Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera q), sostituire il capoverso: ART. 54, con il seguente:

ART. 54. — Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge.

1. 21. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1574 — Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Unità da diporto impiegate in attività di noleggjo).

1. La lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio ».

2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, ivi compresa la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.

4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.

5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati

sulle unità da diporto impiegate in noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Unità da diporto impiegate in attività di noleggio).

Al comma 3, lettera b), le parole: ivi compresa sono sostituite dalla seguente: nonché ed alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: , d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta) Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.*

(Approvato)

Al comma 6, sopprimere le parole: o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti.

2. 2. *Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.*

(A.C. 1574 – Sezione 6)**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

*(Segnalazione delle aree
dei parchi e delle riserve marine).*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina ed individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'*Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities* (AISM-IALA) ».

2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, catturi o raccolga specie animali o vegetali non protette ovvero le danneggi senza dolo ovvero violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro »

3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia se-

gnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 4.**

(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella, Realacci, Parolo.

Al comma 2, sostituire il capoverso « 1-bis » con il seguente:

« 1-bis. Chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità di diporto, catturi o raccolga specie animali o vegetali non protette ovvero le danneggi senza dolo ovvero violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2500 euro ».

- 4. 3.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 2, capoverso « 1-bis », sopprimere le parole da: catturi o raccolga fino a: senza dolo ovvero.

- 4. 2.** Pasetto, Realacci, Duca, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

- 4. 4.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.